

PROMÉTHEIA

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n.1181

DOCUMENTO INFORMATIVO PER GLI ISCRITTI "RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA" (R.I.T.A.)

In applicazione di quanto disposto dall'art. 11, commi 4 e 4bis del D.Lgs. 252/2005, e successive modificazioni e integrazioni, l'iscritto può richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (di seguito RITA) a valere sull'intera posizione individuale maturata o su parte di essa.

La RITA consiste nell'erogazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo in un arco temporale che va dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Requisiti di accesso alla "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA)

1. L'aderente, che abbia **cessato l'attività lavorativa** e abbia maturato almeno **20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza** e **5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari**, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un **anticipo massimo di cinque anni** rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

2. L'aderente, che abbia **cessato l'attività lavorativa**, sia rimasto successivamente **inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi** e abbia maturato **5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari**, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma con un **anticipo massimo di 10 anni** rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Importo erogabile in "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA)

1. L'aderente può richiedere parzialmente o integralmente l'importo accantonato sotto forma di RITA.
2. L'importo richiesto sarà dilazionato in rate con periodicità trimestrale fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.

3. La corresponsione della RITA deve avvenire in non meno di due rate trimestrali. La richiesta deve essere presentata con almeno 12 mesi di anticipo sulla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
4. L'importo non ancora erogato continuerà ad essere investito nel comparto assicurativo.
5. Nel caso in cui l'iscritto decidesse di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni in capitale e rendita, nonché anticipazioni o riscatto.
6. Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
7. In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art.11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).
8. Alle rate di RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

Modalità di richiesta della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)

1. La richiesta di RITA dovrà essere presentata in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito internet www.fondoprometheia.it nella sezione modulistica o accedendo all'area riservata agli iscritti nella sezione “Nuova richiesta”.

2. Il modulo dovrà essere inviato a prometheia@prometheia.it, debitamente sottoscritto dal richiedente, allegando copia di un documento d'identità in corso di validità e la documentazione richiesta a supporto.

Resta inteso che il Fondo si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto in qualsiasi momento gli originali al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi.

3. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione della prima rata di RITA entro 180 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione delle rate avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

4. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 180 giorni è interrotto e decorre nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

5. Fermo restando il termine di sei mesi previsto dalle disposizioni Statutarie, il Fondo si impegna a ridurre per quanto possibile le tempistiche di liquidazione.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di RITA, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

a) **in caso di interruzione del rapporto di lavoro** nei 5 anni precedenti al pensionamento per vecchiaia, occorre presentare l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'Inps oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza (es. INPS)

attestante il requisito dei 20 anni di contribuzione nel sistema obbligatorio e la copia di un documento di identità dell'iscritto.

b) **in caso di inoccupazione per 24 mesi** nei 10 anni precedenti al pensionamento per vecchiaia, andrà allegato:

In caso di disoccupazione, copia della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (di seguito DID) resa dall'iscritto al Centro Provinciale dell'impiego per accedere ai servizi di reinserimento nel mercato del lavoro; in alternativa da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione del suo status di disoccupato ed il relativo periodo.

in caso di non occupazione, da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione del suo status di inoccupato ed il relativo periodo.

Revoca

Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la **revoca**; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. La revoca dovrà essere presentata in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito internet e dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento di identità dell'iscritto.

Trattamento fiscale

La Rita gode di un regime fiscale particolarmente agevolato. La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Tale tassazione agevolata, si applicherà anche ai versamenti effettuati prima del 1° gennaio 2007. L'aliquota di tassazione segue lo stesso principio già previsto dall'art.11, comma 6 del DLgs. 252/2005 per le prestazioni in forma di capitale o rendita. Per questa ragione la RITA è la prestazione fiscalmente più vantaggiosa soprattutto per coloro che sono iscritti in data antecedente al 2007.

Nel caso della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.), la normativa specifica prevede inoltre la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.